

20\_42\_1\_DDS\_RIC\_FSE\_20734\_1\_TESTO

## Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 29 settembre 2020, n. 20734

Emergenza epidemiologica da COVID-19. Tirocini a valere sul PON IOG 2014/2020. Introduzione del ruolo sussidiario delle strutture regionali competenti in materia di lavoro nella promozione dei tirocini per neolaureati.

### IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

**VISTA** la Legge regionale 9 agosto 2005, n.18, recante "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro";

**VISTO** il "Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)", approvato con DPR n. 57/Pres/2018;

**VISTA** la Decisione della Commissione C(2014)4969 dell'11/07/2014 che ha approvato il Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo e dello stanziamento specifico per l'iniziativa per l'occupazione giovanile nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in Italia, di seguito PON IOG;

**VISTA** la Decisione di esecuzione C(2017)8927 del 18.12.2017 che modifica la Decisione C(2014)4969 dell'11.07.2014, con la quale la Commissione Europea ha approvato la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani";

**VISTO** il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19";

**VISTO** il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 ed in particolare l'art. 87 comma 1 lett. a);

**VISTO** il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;

**VISTA** la Legge 17 luglio 2020 n. 77 di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 con particolare riferimento all'art. 263, comma 1, che recita "Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto;

**VISTI** il DPCM 8 marzo 2020, il DPCM 9 marzo 2020, il DPCM 11 marzo 2020 e DPCM 22 marzo 2020 che dettando "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19" prevedevano, tra l'altro, che, fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le Pubbliche Amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza ed in particolare l'art. 1, comma 1 lett. a);

**VISTO** i successivi DPCM 26 aprile 2020 e DPCM 17 maggio 2020;

**VISTO** il DPCM del 11 giugno 2020 e in particolare l'allegato 9 con il quale sono state aggiornate le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'11 giugno 2020, scheda tecnica sugli Uffici aperti al pubblico;

**VISTA** la Circolare n. 11/2020 del 28 luglio 2020 della Direzione Centrale autonomie locali, funzione

pubblica sicurezza e politiche dell'immigrazione che dà atto dell'intervenuta modifica del quadro normativo con la conseguenza che la presenza del personale nei luoghi di lavoro non sia più correlata esclusivamente alle attività ritenute indifferibili ed urgenti e che, peraltro, conferma la possibilità di applicare il lavoro agile emergenziale al 50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte con tale modalità (lavoro agile) e la successiva circolare n. 12/2020 che richiede alle direzioni di procedere ad una ricognizione delle attività che possono essere svolte tramite il lavoro agile;

**PRESO ATTO** che l'attività delle strutture regionali competenti in materia di lavoro è ripresa in modo da garantire i servizi ai cittadini erogati precedentemente all'emergenza epidemiologica;

**RILEVATO** che sussistono ancora delle criticità nell'erogazione dei servizi relativi all'attivazione dei tirocini extracurricolari da parte delle Università regionali;

**VISTO** l'art. 4 c.2 del Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)", approvato con DPR n. 57/Pres/2018 ss. Mod. che individua tra i soggetti promotori dei tirocini per neolaureati oltre alle Università anche le strutture regionali competenti in materia di lavoro;

**RITENUTO** opportuno consentire a cittadini ed imprese di ridurre al massimo i rapporti con differenti uffici per l'attivazione dei tirocini extracurricolari al fine di ridurre il rischio di diffusione del COVID-19;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363, avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali nonché l'assetto delle posizioni organizzative" e successive modifiche ed integrazioni;

**DATO ATTO** che a decorrere dal 3 agosto 2020 è stato istituito il Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all'interno del quale ricadono le competenze di Organismo intermedio del PON IOG;

**VISTA** inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene conferito alla dott.ssa Ketty Segatti l'incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, a decorrere dal 2 agosto 2019 e per la durata di un anno, rinnovato con DGR n. 1042 del 10 luglio 2020 fino al 1 agosto 2023;

**VISTO** il Decreto del Direttore Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia n. 19180/LAVFORU del 6 agosto 2020 con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo;

#### DECRETA

1. Per quanto indicato nelle premesse, le strutture regionali competenti in materia di lavoro sono autorizzate a promuovere i tirocini extracurricolari per i neolaureati delle Università di Trieste e di Udine, nell'ottica della collaborazione tra enti pubblici appartenenti alla rete del progetto PIPOL di cui Garanzia giovani FVG fa parte, al fine di rendere un servizio più agevole al cittadino.
2. Il presente decreto si applica fino al 31 dicembre 2020, salvo proroghe legate alla proroga delle misure emergenziali legate alla pandemia da COVID-19.
3. Il presente decreto è adottato dal dirigente nella sua qualità di direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e fondo sociale europeo a cui è attribuito il ruolo di organismo intermedio del PON IOG.
4. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 29 settembre 2020

SEGATTI

20\_42\_1\_DDS\_RIC\_FSE\_20844\_1\_TESTO

## Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 2 ottobre 2020, n. 20844

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2019. Programma specifico 97/19 - Attività formativa per la diffusione e lo sviluppo di conoscenze in materia di digitalizzazione